Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche

di Angelo Buscema

Pubblicato il 20 Agosto 2024

Come è cambiata la nozione di residenza fiscale per le persone fisiche dopo la riforma fiscale? Dal 2024, la nuova normativa privilegia il luogo ove è riscontrabile la presenza fisica del contribuente. Una recente sentenza di Cassazione ci permette di comprendere la portata del cambiamento.

Prima della recente novella del comma 2 dell'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, effettuata dall'art. 1 D.lgs. n. 209 del 2023, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale o meno in Italia del contribuente, per l'accertamento del domicilio doveva farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento? L'articolo 1, D.lgs. 209/2023, a decorrere dall'1.1.2024, ha completamente **riscritto i criteri di collegamento per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche**, di cui all'**articolo 2, comma 2, TUIR**.

Principio: le relazioni affettive familiari e la residenza fiscale

In materia di soggetti passivi dell'imposta, ed ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, la determinazione della residenza e del domicilio secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, così come novellato dall'art. 1 d.lgs. n. 209 del 2023, si applica alle fattispecie concrete verificatesi a far data dall' 1° gennaio 2024, considerata la disposizione intertemporale di cui all'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2023 ed attesa la natura sostanziale della stessa modifica normativa. Secondo l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella formulazione previgente, **le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19843 del 18 luglio 2024.

Vicenda: contestazione della residenza nel Principato di Monaco

Il fisco ha notificato ad un cont

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D